

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 73-2072

**Art. 20 l.r. 70/1996. D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Modifica.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Premesso che con D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i. sono stati approvati i nuovi criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70);

vista la nota dell'E.P.S. Ente Produttori Selvaggina – Sezione regionale del Piemonte, prot. n. 3FB/mgg in data 02.02.2011 e ricevuta il 02.02.2011 al n. 2739/DB1111 di protocollo, con la quale l'Ente propone modifiche da apportare alla citata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., modifiche tese a razionalizzare e semplificare l'attività dei concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) ed Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.), allegate alla medesima nota;

preso atto che tali proposte di modifica sono state affrontate e discusse nel corso di colloqui intercorsi tra l'E.P.S. e gli uffici dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca;

considerato che il Presidente della Confagricoltura Piemonte, con propria nota prot. n. 74 in data 02.02.2011 e ricevuta il 07.02.2011 al n. 3103/DB1111 di protocollo, chiede di recepire le modifiche proposte dall'E.P.S. Piemonte con la succitata nota, ritenendole utili per una corretta regolamentazione delle Aziende agri-turistico-venatorie, potendo tali strutture rappresentare un'interessante opportunità di reddito integrativo per le aziende agricole;

considerati, in particolare, gli aspetti riguardanti la documentazione da allegare alle istanze di concessione di nuove A.F.V. e A.A.T.V.;

considerato che sono stati approfonditi, tra gli altri, gli aspetti inerenti al miglioramento della garanzia di partecipazione da parte dei consortisti, al fine di maggiore trasparenza;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che ha stabilito, tra gli altri, le norme in materia di dichiarazioni sostitutive;

richiamata la D.G.R. n. 64-700 del 27.09.2010 “Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei termini di conclusione” ed in particolare le schede contenenti i procedimenti definiti come:

- Nuove concessioni e modifiche territoriali delle Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.);
- Rinnovo concessioni delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
- Istituzione campi di addestramento cani all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie;
- Rinuncia della concessione di Azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria;

ritenuto, ciò stante, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza ed efficacia, sottesi all'azione della Pubblica Amministrazione e fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., di semplificare le procedure per l'istituzione e la gestione delle aziende in questione;

ritenuto, altresì, di disciplinare aspetti sino ad ora non oggetto dei criteri vigenti, anche al fine di superare le nuove problematiche insorgenti;

ritenuto, pertanto, di condividere le proposte avanzate, apportando le modifiche sopra evidenziate;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie (art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70), come riportato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

- di stabilire che le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche continuano ad essere soggette alla previgente disciplina;

- di stabilire che le nuove disposizioni relative al rilascio delle nuove concessioni di A.F.V. e A.A.T.V., alle permutate e agli ampliamenti delle aziende esistenti, entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Art. 20 l.r. 70/1996. D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i., concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Modifica.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"2. Il Settore regionale Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, di seguito denominato Settore, su richiesta degli interessati, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA (ex Istituto nazionale per la fauna selvatica - INFS), autorizza l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e:

- sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);
- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.)."

2. Al comma 5 dell'articolo 2 le parole: "in presenza" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso".

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Ai fini della costituzione dell'A.F.V., i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni interessati possono costituire un consorzio o conferire altrimenti al concessionario i terreni stessi, destinati all'esercizio venatorio nell'azienda, mediante apposite convenzioni. Il territorio dell'A.F.V. può comprendere anche terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori.

5. Nel caso di stipula di apposite convenzioni, tali atti devono contenere almeno:

- durata della convenzione;
- modalità di eventuale rinnovo o revoca della convenzione (non può essere prevista la revoca anticipata durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative o dell'atto di concessione);
- eventuale modalità di sostituzione del concessionario (a seguito di rinuncia, cause di forza maggiore, decesso, altre cause di cessazione, ecc.); il concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative o dell'atto di concessione.

Può essere previsto il vincolo anche per gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini previsti."

4. Il comma 7 dell'articolo 3 è soppresso.

5. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto, espressione della autonoma volontà degli associati, deve contenere almeno:

- l'indicazione della sede del consorzio (individuata in ambito provinciale);
- l'espressa volontà da parte dei consortisti di conferire i terreni nella loro disponibilità all'A.F.V. per l'esercizio dell'attività venatoria e per il perseguimento delle altre finalità dell'azienda;
- la definizione dei rapporti e dei reciproci diritti ed obblighi intercorrenti tra i singoli aderenti, il consorzio e il concessionario;
- l'indicazione della durata del consorzio;
- le norme relative al funzionamento, alla composizione degli organi consortili, alla rappresentanza del consorzio;
- la disciplina dei requisiti per la convocazione e la regolare costituzione dell'assemblea per l'espressione del voto e la validità delle deliberazioni. A tal fine l'assemblea:
  - a) deve essere convocata presso la sede del consorzio o, comunque, in ambito provinciale;
  - b) della convocazione deve essere data adeguata pubblicità mediante:
    - comunicazione ai comuni interessati dall'azienda per l'affissione all'albo pretorio almeno 15 giorni prima della data prefissata (la comunicazione, con il timbro dell'avvenuta affissione, deve essere conservata agli atti dell'azienda);

- affissione presso la sede del consorzio;
- le procedure per la nomina e la revoca del concessionario dell'azienda e la definizione dei suoi poteri, nonché l'eventuale sostituzione in caso di rinuncia, revoca anche a seguito di deliberazioni assembleari ai sensi dell'art. 20, comma 2 del codice civile, impedimento, decesso o di cessazione della carica; il concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative, dello statuto o dell'atto di concessione;
- le norme relative al diritto di recesso da parte di ogni singolo aderente al consorzio;
- la disciplina delle ipotesi di scioglimento del consorzio."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 è aggiunto, infine, il seguente:

"5. A cura del concessionario deve essere predisposto e sottoposto per presa visione al consorzio apposito regolamento dell'A.F.V. che deve contenere la disciplina dell'attività venatoria, dei rapporti tra il concessionario e i proprietari, conduttori o possessori, sia singoli che riuniti in consorzi, per quanto attiene ai programmi di conservazione, di miglioramento e di ripristino ambientale, dei rapporti tra il concessionario e gli utenti, dell'esercizio della vigilanza, del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, con riferimento al programma pluriennale di cui ai punti 3) dell'art. 7, comma 1.

Al regolamento possono essere apportate modifiche che devono essere comunicate ai soggetti interessati. Copia del regolamento e delle sue eventuali modifiche deve essere trasmessa al Settore."

7. Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Per le A.F.V. in cui è presente la tipica fauna alpina e/o la grossa fauna selvatica europea si può derogare ai limiti sopra indicati, per comprovate ragioni tecniche e/o di organizzazione del territorio."

8. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 6

##### Criteri per la concessione di nuove aziende e per le modifiche territoriali

1. Le domande di concessione di nuove aziende, ampliamento, permuta delle A.F.V. esistenti devono pervenire al Settore non prima del 1° giugno e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

2. Non sono accoglibili le istanze di concessione di nuove A.F.V. e le istanze di ampliamento, permuta, anche con ampliamento, della superficie delle aziende esistenti qualora:

- comportino la riduzione della superficie agro-silvo-pastorale dell'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) o del Comprensorio alpino (C.A.) in cui ricadono al di sotto del limite minimo di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 70/96 e s.m.i.;
- comportino il superamento dei limiti della superficie agro-silvo-pastorale stabiliti all'art. 1 comma 2;
- ricomprendano per intero al loro interno aree protette nazionali e regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; le relative istanze possono essere riproposte a seguito della cessata permanenza di tali istituti;
- comportino l'interruzione della continuità territoriale dell'ATC o del CA in cui ricadono, anche per la presenza di altri istituti faunistici.

3. L'istanza di ampliamento o di permuta anche con ampliamento dei terreni, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) se non diversamente disciplinato dallo statuto, verbale dell'assemblea,
- b) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella interessate dalla modifica,
- c) cartografia in duplice copia con l'indicazione delle modifiche richieste,
- d) elenco delle particelle escluse dall'azienda,
- e) elenco delle particelle incluse nell'azienda,
- f) relazione predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96 e s.m.i..

4. I provvedimenti relativi al rilascio delle concessioni, all'ampliamento, alla permuta, anche con ampliamento, della superficie delle aziende sono adottati, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° febbraio dell'anno successivo.

5. L'istanza di riduzione della superficie dell'azienda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) se non diversamente disciplinato dallo statuto, verbale dell'assemblea,
- b) cartografia in duplice copia con l'indicazione delle modifiche richieste,
- c) elenco delle particelle escluse dall'azienda.

Il relativo provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.”

9. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Presentazione della domanda di concessione

1. La domanda volta ad ottenere l'istituzione di nuova A.F.V. deve essere presentata dalla persona designata come concessionario o comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, al Settore, corredata dai seguenti documenti:

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante singole convenzioni (massimo cinquanta):

- a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.F.V.;
- b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- 1) elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;
- 2) il titolo di possesso;
- 3) le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale.

Possono essere inclusi, entro il limite del 10% della superficie aziendale, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori o non è stata sottoscritta la convenzione; di tali terreni, riportati in un elenco a parte, devono essere indicati gli estremi catastali;

4) il possesso delle convenzioni con i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni di cui all'elenco nominativo previsto al punto 1) per conferire i terreni ai fini dell'esercizio venatorio all'A.F.V.. (Le convenzioni devono riportare la firma autentica allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e devono essere conservate agli atti dell'azienda per eventuali controlli e verifiche del Settore attraverso la funzione ispettiva prevista dall'art. 28 della l.r. 70/96).

Qualora lo stesso terreno sia assoggettato a diritti di proprietari, conduttori, possessori diversi tra loro, è sufficiente l'adesione di uno solo di essi;

d) relazione, predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96, così suddivisa:

- 1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;
- 2) indicazioni circa la fauna presente, con particolare riferimento a quella per la quale si richiede il prelievo. Deve altresì essere indicata l'eventuale presenza di specie particolarmente protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);
- 3) programmi pluriennali di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale.

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo, ed eventualmente per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico, debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all'intera durata della concessione, i principali interventi previsti e la relativa tipologia, compresa l'istituzione di eventuali zone di protezione.

Nel programma devono anche essere descritte le attrezzature predisposte per l'alimentazione e l'abbeveraggio della fauna, e le colture a perdere previste;

4) piano di assestamento ed immissione di specie selvatiche.

In relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie deve essere predisposto un piano pluriennale di assestamento e di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi.

Il piano di assestamento deve contenere anche l'elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l'indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma;

5) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l'indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante la costituzione di un consorzio:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.F.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

1) elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

2) il titolo di possesso;

3) le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

4) il possesso delle adesioni al consorzio dei proprietari e/o conduttori e/o possessori di cui all'elenco nominativo previsto al punto 1) per conferire i terreni nella propria disponibilità ai fini dell'esercizio venatorio all'azienda faunistico-venatoria, di accettazione dello statuto consortile e di presa visione del regolamento dell'azienda. (Le adesioni devono riportare la firma autentica allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e devono essere conservate agli atti dell'azienda per eventuali controlli e verifiche del Settore attraverso la funzione ispettiva prevista dall'art. 28 della l.r. 70/96).

Qualora lo stesso terreno sia assoggettato a diritti di proprietari, conduttori, possessori diversi tra loro, è sufficiente l'adesione di uno solo di essi.

Possono essere inclusi, entro il limite del 10% della superficie aziendale, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori o non è stata rilasciata l'adesione; di tali terreni, riportati in un elenco a parte, devono essere indicati gli estremi catastali;

d) originale o copia conforme dello statuto del consorzio;

e) copia del regolamento dell'azienda di cui all'art. 4, comma 5;

f) relazione, predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) indicazioni circa la fauna presente, con particolare riferimento a quella per la quale si richiede il prelievo. Deve altresì essere indicata l'eventuale presenza di specie particolarmente protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi pluriennali di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale.

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo, ed eventualmente per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico, debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all'intera durata della

concessione, i principali interventi previsti e la relativa tipologia, compresa l'istituzione di eventuali zone di protezione.

Nel programma devono anche essere descritte le attrezzature predisposte per l'alimentazione e l'abbeveraggio della fauna, e le colture a perdere previste;

4) piano di assestamento ed immissione di specie selvatiche.

In relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie deve essere predisposto un piano pluriennale di assestamento e di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi.

Il piano di assestamento deve contenere anche l'elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l'indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma;

5) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l'indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui ci sia identità assoluta tra proprietario e/o conduttore e/o possessore e concessionario:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.F.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti:

- il titolo di proprietà e/o possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) relazione, predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) indicazioni circa la fauna presente, con particolare riferimento a quella per la quale si richiede il prelievo. Deve altresì essere indicata l'eventuale presenza di specie particolarmente protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi pluriennali di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale.

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo, ed eventualmente per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico, debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all'intera durata della concessione, i principali interventi previsti e la relativa tipologia, compresa l'istituzione di eventuali zone di protezione.

Nel programma devono anche essere descritte le attrezzature predisposte per l'alimentazione e l'abbeveraggio della fauna, e le colture a perdere previste;

4) piano di assestamento ed immissione di specie selvatiche.

In relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie deve essere predisposto un piano pluriennale di assestamento e di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi.

Il piano di assestamento deve contenere anche l'elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l'indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma."

10. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Domanda di rinnovo della concessione

1. I soggetti titolari di concessione di A.F.V. che, in conformità ai presenti criteri, chiedano il rinnovo della concessione, devono presentare esclusivamente l'autocertificazione sulla permanenza e validità del consorzio e/o delle convenzioni in atto e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, comprese eventuali disdette, nonché una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96 e s.m.i., i risultati della gestione dell'azienda e l'indicazione delle previsioni future [punti 2), 3), 4) e, ove previsto 5), dell'articolo 7, lett. d) o f)].
2. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata dal concessionario non prima del 31 luglio e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente la scadenza della concessione. Il relativo provvedimento è adottato entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda.
3. L'A.F.V. è rinnovata con la medesima superficie della concessione e delle eventuali modificazioni autorizzate.
4. Il provvedimento di rinnovo della concessione, qualora non siano intervenute modifiche alla concessione o alle prescrizioni, richiama gli obblighi dell'atto di concessione.”

11. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Prescrizioni per il rilascio della concessione e la sostituzione del concessionario

1. Il provvedimento di rilascio della concessione deve indicare:
    - la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e la relativa superficie;
    - il nominativo del concessionario;
    - gli obblighi dello stesso, con particolare riferimento ai programmi di miglioramento ambientale, faunistico e di prevenzione dei danni;
    - il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza nell'A.F.V.;
    - il divieto di affitto e sub-concessione dell'A.F.V..
  2. La sostituzione del concessionario deve essere comunicata al Settore ai fini della presa d'atto e della nomina del nuovo concessionario. La comunicazione deve essere corredata dai seguenti documenti:
    - a) se non diversamente disciplinato dallo statuto, verbale dell'assemblea,
    - b) accettazione nuovo concessionario.
- Il relativo provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.”

12. Il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“3. I terreni per i quali sia stato espressamente negato in forma scritta il consenso dei soggetti aventi titolo, o per i quali gli aventi titolo abbiano esercitato il diritto di recesso nei termini previsti dalla convenzione o dallo statuto, e che non siano oggetto di inclusione coattiva, dovranno essere evidenziati nella planimetria prodotta, elencati in apposito documento allegato e destinati a zona di rifugio della fauna selvatica e segnalati con apposite tabelle perimetrali contenenti l'indicazione del divieto di caccia.

L'apposizione di tali tabelle perimetrali è omessa quando i terreni non conferiti all'azienda siano ricadenti interamente nelle aree per le quali è previsto il divieto generale all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. e) della legge 11.02.1992, n. 157.”

13. Il comma 5 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“5. Qualora entro il perimetro dell'A.F.V. siano comprese Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. – Direttiva 79/409/CEE) o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C. – Direttiva 92/43/CEE) il concessionario dovrà adottare le eventuali misure di gestione ai sensi dell'art. 41, comma 7 della l.r. 29.06.2009, n. 19.”

14. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Qualora per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali, o per una razionale perimetrazione, si renda necessario includere nell'ambito di un'A.F.V. terreni per i quali l'avente

diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente, sempre che la superficie complessiva dei terreni da includere coattivamente non sia superiore al decimo dell'intera superficie dell'azienda stessa, o a un ventesimo nel caso di un unico proprietario e/o conduttore e/o possessore.

2. L'istanza di inclusione coattiva deve essere presentata dal concessionario al Settore corredata dai seguenti documenti:

- planimetria catastale dell'azienda con l'indicazione dei terreni oggetto d'inclusione coattiva;
- elenco dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni da includere, con le indicazioni catastali, la superficie corrispondente e la tipologia colturale."

15. Al comma 3 dell'articolo 13 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni".

16. I commi 4 e 5 dell'articolo 13 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nelle more del provvedimento e in caso di diniego all'inclusione coattiva, i terreni sono destinati a rifugio della fauna selvatica e debbono essere delimitati da apposite tabelle indicanti il divieto di caccia, da apporsi a cura del concessionario.

5. L'inclusione coattiva è soggetta ad indennizzo, pari al reddito dominicale delle particelle interessate rapportato al periodo di utilizzo ai fini dell'esercizio venatorio, che il concessionario deve corrispondere annualmente ai proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati."

17. Al comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole: "venatoria volontaria" sono aggiunte, infine, le seguenti: "dell'Ente Produttori Selvaggina (EPS)".

18. Al comma 3 dell'articolo 14 dopo le parole: "venatoria volontaria" sono aggiunte, infine, le seguenti: "dell'Ente Produttori Selvaggina (EPS)".

19. Al comma 6 dell'articolo 14 le parole: "La vigilanza venatoria" sono sostituite dalle seguenti: "Il controllo sull'applicazione della legislazione di settore".

20. Al comma 6 dell'articolo 14 dopo le parole: "ambientaliste" sono inserite le seguenti: "se operanti".

21. Al comma 7 dell'articolo 14 dopo la parola: "concessione" sono inserite le seguenti: "e dai presenti criteri".

22. Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"4. Per gli ungulati, il piano di prelievo, predisposto secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale, deve essere presentato annualmente con le modalità stabilite dalla stessa e deve contenere una ripartizione dei soggetti di ciascuna specie per classi di età e per sesso ed una proposta di periodi di caccia, nel rispetto del calendario venatorio e delle eventuali variazioni autorizzate. Il concessionario può predisporre appostamenti per l'osservazione, il censimento e il prelievo in sicurezza degli ungulati; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L. 157/92, e sono soggette solo al consenso del proprietario e/o conduttore e/o possessore del fondo."

23. Il comma 8 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"8. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il concessionario deve inviare al Settore la rendicontazione del prelievo degli ungulati e delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, relativamente all'anno precedente."

24. Il comma 4 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il concessionario deve inviare al Settore una relazione concernente i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica nell'anno precedente."

25. Il comma 5 dell'articolo 16 è soppresso.

26. I commi 3 e 4 dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Ai fini della costituzione dell'A.A.T.V., i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni interessati possono costituire un consorzio o conferire altrimenti al concessionario i terreni stessi, destinati all'esercizio venatorio nell'azienda, mediante apposite convenzioni. Il territorio dell'A.A.T.V. può comprendere anche terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori.

4. Nel caso di stipula di apposite convenzioni, tali atti devono contenere almeno:

- durata della convenzione;
- modalità di eventuale rinnovo o revoca della convenzione (non può essere prevista la revoca anticipata durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative o dell'atto di concessione);
- eventuale modalità di sostituzione del concessionario (a seguito di rinuncia, cause di forza maggiore, decesso, altre cause di cessazione, ecc.); il concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative o dell'atto di concessione.

Può essere previsto il vincolo anche per gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini previsti."

27. Il comma 6 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di consorzio, a cura del concessionario deve essere predisposto e sottoposto per presa visione al consorzio stesso, apposito regolamento dell'A.A.T.V. che deve contenere la disciplina dell'attività venatoria, dei rapporti tra il concessionario e i proprietari, conduttori o possessori, sia singoli che riuniti in consorzi, per quanto attiene ai programmi di conservazione e di ripristino ambientale, dei rapporti tra il concessionario e gli utenti, dell'esercizio della vigilanza, del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

Al regolamento possono essere apportate modifiche che devono essere comunicate ai soggetti interessati. Copia del regolamento e delle sue eventuali modifiche deve essere trasmessa al Settore."

28. Il comma 8 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"8. Lo statuto del consorzio, espressione della autonoma volontà degli associati, deve contenere almeno:

- l'indicazione della sede del consorzio (individuata in ambito provinciale);
- l'espressa volontà da parte dei consortisti di conferire i terreni nella loro disponibilità all'A.A.T.V. per l'esercizio dell'attività venatoria e per il perseguimento delle altre finalità dell'azienda;
- la definizione dei rapporti e dei reciproci diritti ed obblighi intercorrenti tra i singoli aderenti, il consorzio e il concessionario;
- l'indicazione della durata del consorzio;
- le norme relative al funzionamento, alla composizione degli organi consortili, alla rappresentanza del consorzio;
- la disciplina dei requisiti per la convocazione e la regolare costituzione dell'assemblea (da convocarsi presso la sede del consorzio o, comunque, in ambito provinciale) per l'espressione del voto e la validità delle deliberazioni;
- le procedure per la nomina e la revoca del concessionario dell'azienda e la definizione dei suoi poteri, nonché l'eventuale sostituzione in caso di rinuncia, impedimento, decesso o comunque di cessazione della carica; il concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative, dello statuto o dell'atto di concessione;
- le norme relative al diritto di recesso da parte di ogni singolo aderente al consorzio;
- la disciplina delle ipotesi di scioglimento del consorzio: durante il periodo di validità della concessione non può essere previsto lo scioglimento anticipato del consorzio.

- la disciplina dei requisiti per la convocazione e la regolare costituzione dell'assemblea per l'espressione del voto e la validità delle deliberazioni. A tal fine l'assemblea:
  - a) deve essere convocata presso la sede del consorzio o, comunque, in ambito provinciale;
  - b) della convocazione deve essere data adeguata pubblicità mediante:
    - comunicazione ai comuni interessati dall'azienda per l'affissione all'albo pretorio almeno 15 giorni prima della data prefissata (la comunicazione, con il timbro dell'avvenuta affissione, deve essere conservata agli atti dell'azienda);
    - affissione presso la sede del consorzio;
- le procedure per la nomina e la revoca del concessionario dell'azienda e la definizione dei suoi poteri, nonché l'eventuale sostituzione in caso di rinuncia, revoca anche a seguito di deliberazioni assembleari ai sensi dell'art. 20, comma 2 del codice civile, impedimento, decesso o di cessazione della carica; il concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative, dello statuto o dell'atto di concessione."

29. Il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"1. L'estensione minima di ogni A.A.T.V. è di 150 ettari e quella massima di 700 ettari."

30. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 23

##### Criteri per la concessione di nuove aziende e per le modifiche territoriali

1. Le domande di concessione di nuove aziende, ampliamento, permuta delle A.A.T.V. esistenti devono pervenire non prima del 1° giugno e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
  2. Non sono accoglibili le istanze di concessione di nuove A.A.T.V. e le istanze di ampliamento, permuta, anche con ampliamento della superficie delle aziende esistenti qualora:
    - comportino la riduzione della superficie agro-silvo-pastorale dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino in cui ricadono al di sotto del limite minimo di cui all'art. 16, comma 2, della l.r. 70/96;
    - comportino il superamento dei limiti della superficie agro-silvo-pastorale stabiliti all'art. 1 comma 2;
    - ricomprendano per intero al loro interno aree protette nazionali e regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; le relative istanze possono essere riproposte a seguito della cessata permanenza di tali istituti;
    - siano ricomprese per intero all'interno del perimetro di una A.F.V.;
    - comportino l'interruzione della continuità territoriale dell'ATC o del CA in cui ricadono, anche per la presenza di altri istituti faunistici.
  3. L'istanza di ampliamento o di permuta anche con ampliamento dei terreni, deve essere corredata dai seguenti documenti:
    - a) se non diversamente disciplinato dallo statuto, verbale dell'assemblea,
    - b) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella interessate dalla modifica,
    - c) cartografia in duplice copia con l'indicazione delle modifiche richieste,
    - d) elenco delle particelle escluse dall'azienda,
    - e) elenco delle particelle incluse nell'azienda,
    - f) relazione predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96 e s.m.i..
  4. I provvedimenti relativi al rilascio delle concessioni, all'ampliamento, alla permuta, anche con ampliamento della superficie delle aziende sono adottati, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° febbraio dell'anno successivo.
  5. L'istanza di riduzione della superficie dell'azienda deve essere corredata dai seguenti documenti:
    - a) se non diversamente disciplinato dallo statuto, verbale dell'assemblea,
    - b) cartografia in duplice copia con l'indicazione delle modifiche richieste,
    - c) elenco delle particelle escluse dall'azienda.
- Il relativo provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza."

31. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

Presentazione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione dell'A.A.T.V. deve essere presentata dall'interessato al Settore, corredata dai seguenti documenti:

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante singole convenzioni (massimo cinquanta):

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.A.T.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

1) elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

2) il titolo di possesso;

3) le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale.

Possono essere inclusi, entro il limite del 10% della superficie aziendale, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori o non è stata sottoscritta la convenzione; di tali terreni, riportati in un elenco a parte, devono essere indicati gli estremi catastali;

4) il possesso delle convenzioni con i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni di cui all'elenco nominativo previsto al punto 1) per conferire i terreni ai fini dell'esercizio venatorio all'A.A.F.V.. (Le convenzioni devono riportare la firma autentica allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e devono essere conservate agli atti dell'azienda per eventuali controlli e verifiche del Settore attraverso la funzione ispettiva prevista dall'art. 28 della l.r. 70/96).

Qualora lo stesso terreno sia assoggettato a diritti di proprietari, conduttori, possessori diversi tra loro, è sufficiente l'adesione di uno solo di essi;

d) relazione, predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) indicazioni circa la fauna presente, con particolare riferimento a quella per la quale si richiede il prelievo. Deve altresì essere indicata l'eventuale presenza di specie particolarmente protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l'indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante la costituzione di un consorzio:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.A.T.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

1) elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

2) il titolo di possesso;

3) le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

4) il possesso delle adesioni al consorzio dei proprietari e/o conduttori e/o possessori di cui all'elenco nominativo previsto al punto 1) per conferire i terreni nella propria disponibilità ai

fini dell'esercizio venatorio all'azienda agri-turistico-venatoria, di accettazione dello statuto consortile e di presa visione del regolamento dell'azienda. (Le adesioni devono riportare la firma autentica allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e devono essere conservate agli atti dell'azienda per eventuali controlli e verifiche del Settore attraverso la funzione ispettiva prevista dall'art. 28 della l.r. 70/96).

Qualora lo stesso terreno sia assoggettato a diritti di proprietari, conduttori, possessori diversi tra loro, è sufficiente l'adesione di uno solo di essi.

Possono essere inclusi, entro il limite del 10% della superficie aziendale, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori o non è stata rilasciata l'adesione; di tali terreni, riportati in un elenco a parte, devono essere indicati gli estremi catastali;

d) originale o copia conforme dello statuto del consorzio;

e) copia del regolamento dell'azienda di cui all'art. 20, comma 6;

f) relazione, predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) indicazioni circa la fauna presente, con particolare riferimento a quella per la quale si richiede il prelievo. Deve altresì essere indicata l'eventuale presenza di specie particolarmente protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l'indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui ci sia identità assoluta tra proprietario e concessionario:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.A.T.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti:

- il titolo di proprietà e/o possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) relazione, predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) indicazioni circa la fauna presente, con particolare riferimento a quella per la quale si richiede il prelievo. Deve altresì essere indicata l'eventuale presenza di specie particolarmente protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96)."

32. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

Domanda di rinnovo della concessione

1. I soggetti titolari di concessione di A.A.T.V. che, in conformità ai presenti criteri, chiedano il rinnovo della concessione devono presentare esclusivamente l'autocertificazione sulla permanenza e validità del consorzio e/o delle convenzioni in atto e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, comprese eventuali disdette, nonché una relazione sullo stato di attuazione del programma di prevenzione dei danni, predisposta da un tecnico in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96, e l'indicazione delle previsioni future [punti 2) e, ove previsto 3), dell'articolo 24), lett. d) o f)].

2. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata dal concessionario non prima del 31 luglio e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente la scadenza della concessione. Il relativo provvedimento è adottato entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda.

3. L'A.A.T.V. è rinnovata con la medesima superficie della concessione e delle eventuali modificazioni autorizzate.

4. Il provvedimento di rinnovo della concessione, qualora non siano intervenute modifiche alla concessione o alle prescrizioni, richiama gli obblighi dell'atto di concessione."

33. L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Prescrizioni per il rilascio della concessione e la sostituzione del concessionario

1. Il provvedimento di rilascio della concessione deve indicare:

- la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e la relativa superficie;
- il nominativo del concessionario;
- gli obblighi dello stesso, con particolare riferimento al programma di prevenzione dei danni;
- il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza nell'A.A.T.V.;
- il divieto di affitto e sub-concessione dell'A.A.T.V..

2. La sostituzione del concessionario deve essere comunicata al Settore ai fini della presa d'atto e della nomina del nuovo concessionario. La comunicazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) se non diversamente disciplinato dallo statuto, verbale dell'assemblea,
- b) accettazione nuovo concessionario.

Il relativo provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione."

34. I commi 3, 4, e 5 dell'articolo 29 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I terreni per i quali sia stato espressamente negato in forma scritta il consenso dei soggetti aventi titolo, o per i quali gli aventi titolo abbiano esercitato il diritto di recesso nei termini previsti dalla convenzione o dallo statuto, e che non siano oggetto di inclusione coattiva, dovranno essere evidenziati nella planimetria prodotta, elencati in apposito documento allegato e destinati a zona di rifugio della fauna selvatica e segnalati con apposite tabelle perimetrali contenenti l'indicazione del divieto di caccia.

L'apposizione di tali tabelle perimetrali è omessa quando i terreni non conferiti all'azienda siano ricadenti interamente nelle aree per le quali è previsto il divieto generale all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. e) della legge 11.02.1992, n. 157.

4. I proprietari e/o conduttori e/o possessori che hanno conferito i terreni all'azienda possono esercitare il recesso dal consorzio o la disdetta dalla convenzione sulla base delle disposizioni statutarie o della convenzione stessa. Qualora non debba farsi luogo allo scioglimento del consorzio o alla decadenza della convenzione o alla decadenza della concessione per il venir meno dei requisiti minimi dimensionali di cui all'art. 22, per tali terreni si applica quanto previsto al punto 3.

5. Qualora entro il perimetro dell'A.A.T.V. siano comprese Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. – Direttiva 79/409/CEE) o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C. – Direttiva 92/43/CEE) il direttore-concessionario dovrà adottare le eventuali misure di gestione ai sensi dell'art. 41, comma 7 della l.r. 29.06.2009, n. 19."

35. Il comma 1 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"1. La vigilanza nelle A.A.T.V. deve essere esercitata dal concessionario, tramite almeno una guardia giurata venatoria volontaria dell'Ente Produttori Selvaggina (EPS) il cui nominativo deve essere comunicato al Settore della Regione e della Provincia."

36. Al comma 2 dell'articolo 30 le parole: "La vigilanza venatoria" sono sostituite dalle seguenti: "Il controllo".

37. Al comma 2 dell'articolo 30 dopo la parola: "ambientaliste" sono inserite le seguenti: "se operanti".

38. Al comma 3 dell'articolo 30 dopo la parola: "concessione" sono inserite le seguenti: "e dai presenti criteri".

39. Il comma 1 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio venatorio all'interno dell'A.A.T.V. è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo. Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui all'art. 31, comma 1, lett. d) della legge 157/92."

40. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 è inserito il seguente:

"3 bis. In caso di prelievo della specie cinghiale in battuta o braccata, il concessionario deve predisporre un elenco dei partecipanti con relativo numero del porto d'armi."

41. Il comma 5 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"5. Per gli ungulati, il piano di prelievo, predisposto secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale, deve essere presentato annualmente con le modalità stabilite dalla stessa e deve contenere una ripartizione dei soggetti di ciascuna specie per classi di età e per sesso ed una proposta di periodi e giornate di caccia, nel rispetto del calendario venatorio e delle eventuali variazioni autorizzate. Il concessionario può predisporre appostamenti per l'osservazione, il censimento e il prelievo in sicurezza degli ungulati; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L. 157/92, e sono soggette solo al consenso del proprietario e/o conduttore e/o possessore del fondo."

42. Il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il concessionario deve inviare al Settore una relazione concernente i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica nell'anno precedente."

43. I commi 4 e 5 dell'articolo 32 sono soppressi.

44. L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 36

##### Parametri di selezione

1. Il rilascio delle nuove concessioni di A.F.V. e A.A.T.V. e delle modifiche territoriali e/o ampliamenti delle aziende esistenti tiene conto dei parametri di seguito riportati.

2. Nel caso di pluralità di istanze di modifica territoriale delle aziende esistenti e di concessione di nuove A.F.V. e A.A.T.V. che comportino il superamento dei limiti della superficie agro-silvo-pastorale stabiliti all'art. 1 comma 2, verranno prese in considerazione prioritariamente le istanze relative alle modifiche territoriali delle aziende esistenti.

3. Nel caso di pluralità di istanze di nuove concessioni di A.F.V. e A.A.T.V. che comportino il superamento dei limiti della superficie agro-silvo-pastorale stabiliti all'art. 1 comma 2, verranno prese in considerazione prioritariamente le istanze relative alle A.A.T.V.

4. Saranno criteri preferenziali nell'accoglimento delle istanze delle A.F.V.:

- la collocazione dell'azienda in territori considerati montani ai sensi della legge 31.1.1994 n. 97;
- la presenza di più favorevoli condizioni faunistico-ambientali;
- la predisposizione di programmi di conservazione e ripristino ambientale particolarmente significativi, anche con riferimento agli interventi volti ad agevolare la sosta e la riproduzione delle specie particolarmente protette.

5. Saranno criteri preferenziali nell'accoglimento delle istanze delle A.A.T.V.:

- la collocazione dell'azienda in area ad agricoltura svantaggiata;
- la presenza e la consistenza di strutture di allevamento di fauna selvatica dell'azienda;
- l'adozione di programmi di miglioramento faunistico-ambientale.

6. Sono fatte salve le A.F.V. e A.A.T.V. esistenti alla data di pubblicazione dei presenti criteri anche all'atto dei successivi rinnovi.

7. Le A.F.V. e A.A.T.V. esistenti alla data di pubblicazione dei presenti criteri, la cui superficie supera quella massima prevista agli artt. 5 e 22, non possono proporre istanza di permuta e/o ampliamento, fino a quando la superficie in concessione non viene ricondotta entro i limiti stabiliti dai medesimi articoli.

8. In caso di trasformazione di A.F.V. in A.A.T.V. o viceversa la superficie dell'azienda trasformata deve rispettare i requisiti dimensionali previsti agli artt. 5 e 22. L'istanza di trasformazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) relazione, predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96, che evidenzia le motivazioni della richiesta,

b) se non diversamente disciplinato dallo statuto, verbale dell'assemblea.

9. Non saranno accolte le istanze di concessione, rinnovo, permuta, modifica territoriale, sostituzione concessionario, prive della relativa documentazione. Il Settore si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.”

45. Il comma 1 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie è vietato:

a) per motivi di sicurezza, nelle giornate di attività venatoria e ai fini di tutela nei periodi della riproduzione e/o svernamento della fauna selvatica, esclusivamente nelle aree individuate e opportunamente segnalate dal concessionario, percorrere qualsiasi strada o sentiero all'interno delle aziende, ad eccezione delle strade pubbliche, con mezzi motorizzati, salvo quelli agricoli. E' parimenti vietato il percorso, anche a piedi, fuori da strade e sentieri. Da tali divieti sono esonerati: i conduttori e/o proprietari dei terreni inclusi nel perimetro dell'azienda per raggiungere gli stessi, gli agenti di vigilanza preposti, il concessionario e i soggetti o mezzi motorizzati dallo stesso autorizzati, anche per motivate esigenze di servizio e gestione. Per consentire a tali soggetti il percorso su sentieri di montagna e mulattiere, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982 n. 32, nonché sulle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale di cui all'art. 2 comma 6 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il concessionario dovrà fornire agli stessi idonea autorizzazione;

b) praticare lo sci nelle aree di svernamento della fauna alpina e degli ungulati, appositamente segnalate dal concessionario;

c) effettuare riprese video-amatoriali o fotografiche senza autorizzazione del concessionario, in analogia con quanto previsto da regolamenti di utilizzo e fruizione di aree protette regionali;

d) il pascolo degli ovi-caprini senza autorizzazione del concessionario.”

46. Nel testo dei criteri per l'istituzione e gestione delle A.F.V. e delle A.A.T.V., approvati con D.G.R. n. 15-11925 dell'8 marzo 2004 e s.m.i.:

- le parole: “direttore-concessionario” sono ovunque sostituite dalla seguente: “concessionario”;

- le parole: “Direzione competente” sono ovunque sostituite dalla seguente: “Settore”.